

CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

Art. 542 Querela dell'offeso. (Abrogato)

[I delitti preveduti dal capo primo e dall'[articolo 530](#) sono punibili a querela della persona offesa [c.p. [120](#), [543](#); c.p.p. 336] .

La querela proposta è irrevocabile [c.p. [152](#)].

Si procede tuttavia d'ufficio:

1. se il fatto è commesso dal genitore [c.p. [540](#)] o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale [c.p. [537](#)] o da un incaricato di un pubblico servizio [c.p. [358](#)] ;
2. se il fatto è connesso [c.p.p. [45](#), n. 2] con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.]